



*Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE
ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE
Il Direttore Generale

CONFINDUSTRIA
c.a. Direttore Politiche per l'Ambiente,
l'Energia e la Mobilità
Dott. Marco Ravazzolo
confindustria@pec.confindustria.it

OGGETTO: RENTRI. Criticità ancora da risolvere (febbraio 2026), integrazione al riscontro fornito tramite e-mail in data 3 aprile 2026.
Rettifiche dei dati del FIR Digitale (luglio 2026), riscontro all'e-mail del 23 luglio 2026.

Con la presente, tenuto conto delle e-mail richiamate in oggetto e a seguito dei lavori del tavolo tecnico, si riportano i seguenti chiarimenti in ordine ai quesiti posti.

Criticità ancora da risolvere (febbraio 2026)

Punto 2 “Gestione RENTRI per le imprese operanti con AIA che ricevono e utilizzano all'interno della propria installazione rifiuti in conformità all'art. 216, comma 8-septies del TUA”

Con riferimento al quesito formulato, si richiama la scheda informativa “[Impianti industriali di cui all'art. 216, comma 8-septies del D.lgs. 152/2006](#)” pubblicata sul portale RENTRI di cui si riporta di seguito il contenuto.

“Fino all'adozione di ulteriori disposizioni, a partire dal 16 settembre 2026, in caso di conferimento di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato III al regolamento (UE) 2024/1157 ad impianti industriali di cui all'art. 216, comma 8-septies, del D.lgs. 152/2006, i produttori – anche se iscritti al RENTRI – emettono il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato cartaceo secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del D.M. 59/2023.”

Punto 5 “Corretta procedura per la gestione dello spandimento fanghi in agricoltura”

Con riferimento al quesito formulato, si richiama la scheda informativa “[Trasporto dei fanghi di depurazione destinati all'utilizzazione in agricoltura di cui al D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99](#)” pubblicata sul portale RENTRI di cui si riporta di seguito il contenuto.

“Fino all'adozione di ulteriori disposizioni, nel caso in cui il produttore/detentore, ovvero il gestore dell'impianto di stoccaggio o di condizionamento, destini i fanghi di depurazione

all'utilizzazione in agricoltura, in alternativa al documento di cui all'allegato III A previsto dall'art. 13 del D.lgs. 99/1992, è emesso il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato cartaceo, secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 6 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 193, comma 10, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152".

Rettifiche dei dati del FIR Digitale

Punto 3 "Proposta metodologica per la gestione delle rettifiche a breve termine"

Punto 4 "Proposta operativa relativa ai campi oggetto di rettifica"

Con riferimento ai quesiti formulati, si comunica che la richiesta è attualmente oggetto di approfondimento, al fine di valutarne gli eventuali impatti sulla tracciabilità dei rifiuti e le connesse implicazioni di carattere normativo.

Si coglie l'occasione per ricordare la funzionalità di rollback che consente la modifica delle informazioni inserite qualora vengano riscontrati errori nel FIR digitale prima dell'avvio del trasporto. La revoca della firma deve essere effettuata entro 15 minuti dalla sua apposizione.

Tale funzionalità è disponibile sia nell'area Operatori, sia tramite l'App RENTRI FIR Digitale, nonché attraverso le API RENTRI.

Si precisa che non è possibile annullare la firma apposta da altri Operatori.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla scheda informativa "[Come annullare una firma apposta sul FIR Digitale](#)", disponibile nella sezione Supporto del portale RENTRI.

A tale riguardo e come anticipato nel corso del tavolo di confronto del 3 luglio 2026, si conferma l'esame della proposta avanzata, relativa all'estensione del termine attualmente previsto per il rollback dagli attuali 15 minuti a 30 minuti.

Tale ipotesi è finalizzata a rispondere alle esigenze rappresentate dagli Operatori e nel contempo di impedire un uso improprio delle funzionalità messe a disposizione degli stessi.

Infine, con riferimento all'utilizzo del campo 17 (Annotazioni) ed alla possibilità di allegare eventuale documentazione integrativa, si evidenzia che l'Allegato 2 al D.D. 210/2026, recante le "Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)", prevede la possibilità di inserire note esplicative ed ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della tracciabilità dei rifiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti (Produttore/Detentore, Trasportatore e Destinatario).

Si ricorda, inoltre, che nel FIR digitale l'inserimento di annotazioni comporta la sottoscrizione elettronica da parte del soggetto che le inserisce.

L'annotazione può essere utilizzata anche per indicare la presenza di documenti allegati al FIR.

A tal proposito si richiama l'art. 193 comma 17 prevedente: "*Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di*

identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.”

Trattandosi di una previsione normativa disciplinata dal TUA, non è possibile introdurre eccezioni o deroghe. Pertanto, ogni valutazione in merito è rimessa agli esiti degli accertamenti effettuati dagli Enti preposti al controllo.

Punto 5 “Annullamento del FIR digitale”

Sono in fase di implementazione le modifiche tecniche che consentiranno la gestione dei FIR digitali annullati e dei FIR digitali sospesi per i quali si prevede l'utilizzo di una funzione di “*chiusura forzata*”.

Inoltre, sono in corso di predisposizione per la successiva validazione le schede informative destinate a disciplinare le casistiche relative alle modalità gestione del FIR digitale e del Registro cronologico di carico e scarico nei casi di furto, incendio e sversamento occorsi sia durante la fase di trasporto, sia presso la sede del produttore o dell'impianto di trattamento.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordialità,

IL VICARIO

Avv. Pietro Cucumile

(art.17 del DPCM 29 luglio 2021, n.128)

(documento informatico firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005)

Pietro Cucumile
25.09.2026
11:16:37
UTC

